



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017 E RELATIVE DETRAZIONI

L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott. Mansutti Andrea	Sindaco	Presente
Benedetti Lucia	Consigliere	Presente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Kabler Andrea	Consigliere	Presente
Martinuzzi Ezio	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Patriarca Gianni	Consigliere	Presente
Raddi Emiliano	Consigliere	Presente
Rossi Paolo	Consigliere	Presente
Fasiolo Dario	Consigliere	Presente
Santelia Crescenzo	Consigliere	Presente
Colautti Flavia	Consigliere	Assente
Lolli Sofia	Consigliere	Presente
Martinuzzi Gabriella	Consigliere	Presente
Silverio Roberta	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Ermacora dott. Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mansutti dott. Andrea nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Benedetti Lucia.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380 della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i cosiddetti “beni merce” ossia fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 l'esclusione dall'imposta municipale propria delle seguenti fattispecie:

- l'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; (immobili posseduti dal personale delle FFAA);

Richiamato il vigente art. 13 c. 2 del DL 201/2011 che prevede “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso “.

Visto l'art. 10 bis del regolamento dell'IMU che prevede l'assimilazione (e quindi l'esenzione) abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.05.2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 così chiamata legge di stabilità 2017, è sospesa anche per il 2017 la possibilità di prevedere aumenti dei tributi locali e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2016 al fine di non aumentare la pressione tributaria tenuto conto dell'attuale contesto socio-economico;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO altresì l'art. 14 comma 31 della L.R.27/2012 il quale recita:

“31.gli enti locali del FVG adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del Bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a)deliberati dopo l'approvazione del Bilancio;

b)deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme Regionali per l'approvazione del Bilancio.”

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definito dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario di aree demaniali;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

TENUTO CONTO che con la Legge n. 208/2015 sono state disposte le seguenti principali innovazioni e modifiche:

- l'art. 1, comma 13, disciplina che l'esecuzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) nel comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/92, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993; (terreni ricadenti in aree montane)
- l'art. 1, comma 53, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato;
- l'art. 1, comma 10, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ridotta al 50% per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che soddisfino i requisiti di legge;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 19 dell' 8 agosto 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), il quale è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per tramite del portale del Federalismo Fiscale, nonché la delibera n. 20 del 21/09/2015 con la quale si è provveduto a modificare alcuni contenuti del regolamento di cui sopra ed infine la delibera consiliare n. 7 del 21.05.2016 con la quale sono state recepite le modifiche introdotte con la Legge n. 208/2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tenuto conto che dal 1/1/2017 la funzione di "gestione dei servizi tributari" e' passata dal Comune di Tricesimo all'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrate dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale dott. Rodolfo Londero e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario dott.sa Alessandra Boschi;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO atto che la discussione del presente argomento viene registrata su supporto informatico conservato presso l'Ufficio Segreteria;

Con voti favorevoli n. 16, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi per alzata di mano

DELIBERA

1) **Di confermare, anche per l'anno 2017**, le aliquote dell'Imposta Municipale propria applicata per il 2016, così come qui di seguito riportato:

- **0,4 per cento** l'aliquota ridotta **per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 **e le relative pertinenze** (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2 , C/6, e C/7);

- **0,76 per cento** l'aliquota base **per tutti i restanti immobili** non rientranti nelle categorie sopra esposte.

2) **Di confermare anche per l'anno 2017** la **detrazione per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 **e relative pertinenze**, prevista dall'art. 13 c. 10 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, 214 e successive modificazioni, che viene fissata pari ad **euro 200,00**.

3) di trasmettere la presente delibera al Ministero dell'Economia e Finanze e di pubblicarla sul sito del Comune.

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 16, astenuti nessuno, contrari nessuno, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 30 marzo 2017

Il Responsabile
F.TO DOTT. RODOLFO LONDERO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 30 marzo 2017

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA
BOSCHI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Mansutti dott. Andrea

Il Segretario
F.to Ermacora dott. Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/04/2017 al 18/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 04/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michelina Castenetto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 04/04/2017

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Michelina Castenetto

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento